

N. 321-1/2024 P.U.

**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**
SEZIONE IV CIVILE

Il g.d. dott. Stefano Franchioni,

letta la proposta di concordato minore depositata da [] e da []
[] ai sensi degli artt. 74 ss. CCII;rilevato che il piano si fonda sulla “finanza terza” di € 36.000,00 messa a disposizione da []
[] che consentirà il pagamento
dei creditori come da tabella a pag. 19 del ricorso;

rilevato che i terzi hanno sottoscritto la proposta (pag. 12. della relazione particolareggiata);

rilevato altresì che il piano prevede il pagamento del mutuo sull’immobile abitativo secondo le rate
previste nel contratto, ad oggi adempiuto regolarmente;

rilevato che, ai sensi dell’art. 77 CCII, la domanda è ammissibile in quanto:

- la stessa è corredata dai documenti di cui agli artt. 75 e 76 CCII;
- il debitore non presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3) CCII;
- il debitore non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda nè ha beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
- non risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

rilevato che, quanto alla prosecuzione del pagamento delle rate del mutuo, l’art. 75, comma 3 CCII
si riferisce in realtà ai “beni strumentali all’esercizio dell’impresa” e non all’ “immobile abitativo”,
come invece previsto dall’art. 67, comma 5 CCII per la ristrutturazione dei debiti del consumatore;rilevato che [] non è consumatore e dunque correttamente i ricorrenti hanno
depositato ricorso per “concordato minore” come prescritto dall’art. 66, primo comma CCII;ritenuto che, nel caso in esame, possa tuttavia ritenersi applicabile anche l’art. 67, comma 5 CCII
estendendo al nucleo familiare la possibilità a rigore prevista solo per il consumatore: in caso
contrario si arriverebbe all’irragionevole conclusione di riconoscere la possibilità di “salvare”
l’immobile abitativo solo a un membro della coppia (in questo caso alla consumatrice Francesca
Bettanzana) e non al nucleo familiare;

P.Q.M.

visti gli artt. 77 e 78 CCII,

1) dichiara aperta la procedura e dispone la comunicazione, a cura dell’OCC, a tutti i creditori della
proposta e del presente decreto;2) dispone la pubblicazione, a cura della cancelleria, del presente decreto mediante inserimento in
apposita area del sito *web* del tribunale o del Ministero della giustizia e, a cura dell’OCC, nel
registro delle imprese se il debitore svolge attività d’impresa;

- 3) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione, a cura dell'OCC, del presente decreto presso gli uffici competenti;
- 4) assegna ai creditori il termine di 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni: ai sensi dell'art. 79, comma terzo CCII, in mancanza di comunicazione all'OCC nel predetto termine, si intenderà che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa;
- 5) su istanza del debitore, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 6) dispone che, una volta concluse le operazioni di voto, l'OCC depositi relazione riepilogativa dei risultati.

Si comunichi.

Brescia, 1 luglio 2024

Il g.d.
dott. Stefano Franchioni

